



**REGOLAMENTO DI ATENEO  
PER I “VISITING PROFESSOR” E I “VISITING RESEARCHER”**

**Articolo 1. Finalità**

Il presente regolamento disciplina la selezione e la permanenza presso le strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Cassino di professori e ricercatori appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane che, nell'ambito di specifici accordi internazionali, svolgano la propria attività presso l'Ateneo per un minimo di sette giorni. Tali professori e ricercatori vengono denominati come segue:

- a) *Visiting Professor*: professore o ricercatore affidatario di un'attività formativa nell'ambito di un corso di studi o di una scuola di dottorato di ricerca;
- b) *Visiting Researcher*: professore o ricercatore che svolge la propria attività di ricerca nell'ambito di una struttura dipartimentale o interdipartimentale.

**Articolo 2. Reclutamento**

1. Il reclutamento del *Visiting Professor* o del *Visiting Researcher* avviene esclusivamente sulla base di specifici accordi internazionali stipulati con istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione. Nell'ambito di tali accordi, il consiglio della struttura didattica o dipartimentale competente delibera a favore del professore o ricercatore in visita, riconoscendogli, secondo i casi, il titolo di *Visiting Professor* o di *Visiting Researcher*.

2. La delibera, che verrà trasmessa al Rettore e all'ufficio per l'internazionalizzazione dell'Ateneo, dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici e il *curriculum vitae* del visitatore;
- la denominazione dell'istituzione di provenienza;
- gli estremi dell'accordo internazionale in base al quale avviene la mobilità;
- la denominazione della facoltà, del dipartimento o della scuola di dottorato di ricerca ospitante;
- la definizione del periodo di permanenza presso l'Ateneo;
- nel caso del *Visiting Professor*, la denominazione, la tipologia (lezioni, seminari, o altro) e l'eventuale settore scientifico-disciplinare dell'attività formativa a lui affidata;
- nel caso del *Visiting Researcher*, il titolo e una breve descrizione del progetto di ricerca in corso di elaborazione.

**Articolo 3. Obblighi del visitatore**

1. Al *Visiting Professor* spetta l'obbligo di presentare al consiglio della struttura competente il programma delle attività che intende svolgere e di compilarne un apposito registro, vistato dal preside della facoltà o dal direttore della scuola di dottorato. Il *Visiting Professor* sarà inoltre integrato, con voto consultivo, nel consiglio della struttura presso la quale svolge le proprie attività per il periodo di permanenza.



2. Al *Visiting Researcher* spetta l'obbligo di partecipare all'attività di ricerca del dipartimento ospite e di presentare, al termine del soggiorno, una relazione sulle attività svolte, vistata dal direttore del dipartimento. Il *Visiting Researcher* sarà inoltre integrato, con voto consultivo, nel consiglio del dipartimento presso il quale svolge le proprie attività per il periodo di permanenza.

#### **Articolo 4. Finanziamento**

1. Le modalità di erogazione del finanziamento necessario al sostegno dei *Visiting Professor* e dei *Visiting Researcher* e il suo ammontare devono essere obbligatoriamente previsti negli accordi bilaterali o multilaterali in base ai quali si attiva la mobilità internazionale dei visitatori.

2. Ogni eventuale onere finanziario aggiuntivo è a carico delle risorse assegnate alla struttura didattica o di ricerca deliberante il reclutamento del *Visiting Professor* o del *Visiting Researcher*.

#### **Articolo 5 Trattamento economico**

1 Il trattamento economico del "Visiting"Professor" e del "Visiting Resercher" è commisurato ai compensi mensili lordi relativi alla sua "qualifica equivalente" di professore ordinario, associato o ricercatore.

2 I compensi stabiliti si devono intendere comprensivi delle ritenute e dei contributi a carico dell'Ateneo e del percettore e delle spese di viaggio, vitto e alloggio, tali spese, se documentate, possono essere rimborsate in misura non superiore al 30% dei rispettivi compensi, in modo tale, comunque, da contenere l'intero costo entro i limiti stabiliti.

3 E' discrezione, da parte dei percettori stranieri, invocare le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti.

4 Le strutture proponenti hanno la facoltà di contribuire alle spese di viaggio e di soggiorno con quote di cofinanziamento dei propri fondi.